

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.11
"AMBIENTE E TERRITORIO"



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(assunto il 23 GIU. 2017 prot. N° 641)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 1010 del 30 GIU. 2017

OGGETTO: Giudizio di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) per una "Piattaforma per le operazioni di Deposito preliminare, Ricondizionamento preliminare, Smaltimento e Recupero di rifiuti pericolosi e non (D9-D13-D14-D15-R1-R3-R4-R5-R12-R13)" da realizzarsi nel comune di Cirò Marina (KR) C.da Lipuda - Zona PIP.

Proponente e Gestore: Progetto Ecologia di A&C S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 5.02.2015 di approvazione della macrostruttura della Giunta Regionale, con la quale si è proceduto, tra l'altro, all'accorpamento del Dipartimento "*Politiche dell'Ambiente*" e del Dipartimento "*Urbanistica e Governo del Territorio*" nel Dipartimento "*Ambiente e Territorio*";

VISTA la DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12 luglio 2016 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Orsola Reillo di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;

VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 recante: "Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Giunta della Regione Calabria."

VISTO il DDG n. 8733 del 26/07/2016 con il quale l'ing. Rodolfo Marsico è stato assegnato alla direzione del Settore 3 "*Autorizzazione Integrata Ambientale - Contrasto inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico*" del Dipartimento Ambiente e Territorio;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l'ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione del Settore 4 "*Valutazioni Ambientali*" del Dipartimento Ambiente e Territorio";

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTI il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22.07.2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31.10.2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 14.05.2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 al Titolo III bis;

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al



Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTA che con nota acquisita al prot. n. 281273 del 19.09.2016 è stata presentata dalla società Progetto Ecologia di A&C S.r.l. l'istanza per il rilascio di VIA e di AIA per l'impianto di "Deposito preliminare, Ricondizionamento preliminare, Smaltimento e Recupero di rifiuti pericolosi e non (D9-D13-D14-D15-R1-R3-R4-R5-R12-R13)" da realizzarsi nel comune di Cirò Marina (KR) C.da Lipuda - Zona PIP;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della ditta a favore della Tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto a titolo di spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 29quater, comma 3, della D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui alla nota prot. n. 325508 del 27/10/2016;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano a diffusione regionale/provinciale ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dalla ditta in data 21.09.2016, ai fini VIA e AIA; a seguito del quale non sono pervenute osservazioni;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- Il progetto presentato dalla società Progetto Ecologia di A&C S.r.l. con l'istanza prot.n. 281273/SIAR del 19.09.2016 ha ad oggetto una piattaforma impiantistica per il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, costituita dalle linee sotto indicate:

- N. 2 linee di sterilizzazione;
- N. 1 linea di essiccazione del rifiuto sterilizzato;
- N. 1 linea di stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e non;
- N. 2 linee di evaporazione sottovuoto di rifiuti liquidi pericolosi e non;
- N. 1 linea di evaporazione sottovuoto – concentratore raschiante dei fanghi prodotti dagli impianti ad evaporazione sottovuoto;
- N. 1 linea di gassificatore per il recupero del CDR prodotto dall'impianto di sterilizzazione;
- N. 1 linea di stoccaggio di rifiuti sanitari a temperatura controllata;
- N. 1 linea di stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi;
- N. 1 linea di triturazione rifiuti non pericolosi vari;
- N. 1 linea di lavaggio, sanificazione e bonifica imballaggi.

Le linee di cui sopra verranno collocati all'interno di due capannoni, ed alcuni invece su una piastra antistante gli stessi capannoni.

La quantità complessiva di trattamento/recupero è la seguente:

- Rifiuti pericolosi ton/anno: 37.449;
- Rifiuti non pericolosi ton/anno: 24.309;

La quantità complessiva di deposito/ricondizionamento preliminare è la seguente:

- Rifiuti pericolosi 49.350 t/anno;
- Rifiuti non pericolosi 35.340 t/anno.

- Nella seduta del 15.02.2017 la Struttura Tecnica di Valutazione ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 53577 del 20.02.2017) di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione integrata Ambientale;
- In data 12.04.2017 si è tenuta la prima ed unica seduta della conferenza di servizi nel corso della quale sono stati acquisiti: a) parere favorevole dell'ASP di Crotone; b) parere favorevole del Consorzio Industriale di Cirò Marina; inoltre, durante lo svolgimento della stessa, la ditta ha precisato, tra l'altro, di rinunciare allo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto e di effettuare sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche solo attività di messa in riserva (R13). La conferenza a conclusione dei lavori si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione.
- Con nota prot. n. 23906 del 7.06.2017, assunta agli atti del Dipartimento al prot. n.192657 del 9.06.2017, Arpacal ha trasmesso il PMC munito del visto di competenza.

PRESO ATTO di tutta la documentazione inerente il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 53577 del 20.02.2017 della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Ambiente;
- Parere favorevole con prescrizioni della ASP di Crotone prot. 32029 del 10.04.2017;
- Parere del Comune di Cirò Marina pervenuto a mezzo posta elettronica in data 12.04.2017 ai fini della seduta della conferenza di servizi e trasmesso formalmente a mezzo pec, assunta al prot. 195684/2017, attestante l'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- PMC munito del visto di approvazione A.R.P.A.Cal. DAP Crotone prot. n. 23906 del 7.06.2017.

VISTO il verbale della seduta delle Conferenze di Servizi con i relativi atti allegati;

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta nella seduta del 12.04.2017;

DATO ATTO, pertanto, che risultano agli atti del Dipartimento le valutazioni richieste ai sensi dell'art. 29quater, punto 6, del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota prot. n. 131387 del 19/04/2017 con la quale è stato inoltrato a tutti gli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi e relativi allegati, assegnando agli stessi il termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni in merito;

CONSIDERATO che scaduto il termine di cui sopra nessuna ulteriore osservazione è pervenuta;

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

VISTO che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale è entrato in vigore l'11 aprile 2014;

RILEVATO che, secondo le indicazioni fornite dal "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore del succitato decreto devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE, di cui la nuova normativa costituisce disciplina di recepimento ed attuazione;

VISTO che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

DATO ATTO che, secondo le indicazioni del "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" la presentazione di tale relazione è subordinata all'emanazione delle linee guida da parte del MATTM, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM – con DM 272 del 13.11.2014 ha emanato le Linee Guida per la redazione della relazione di riferimento di cui sopra, prevedendo all'art. 3, co. 2, l'esecuzione a cura dei gestori delle installazioni di cui all'allegato VIII alla PARTE II del D. lgs 152/2006 della procedura della Verifica di Assoggettabilità secondo le modalità di cui all'Allegato I del DM 272/2014;

RITENUTO, comunque, di poter procedere al rilascio dell'AIA in questione, riservandosi l'acquisizione della suddetta documentazione entro congruo termine dalla notifica del presente atto;

DATO ATTO che gli allegati 1 ("*Condizioni dell'A.I.A.*") e 2 ("*Piano di Monitoraggio e controllo*") costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;


DECRETA

A. Di rilasciare - ai sensi del Titolo II e III bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – in favore della ditta Progetto Ecologia di A&C S.r.l. Giudizio di Compatibilità Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per una "*Piattaforma per le operazioni di: Deposito preliminare; Ricondizionamento preliminare; Smaltimento; Recupero; di rifiuti pericolosi e non, (D9-D13-D14-D15-R1-R3-R4-R5-R12-R13)*" da realizzarsi nel comune di Cirò Marina (KR) C. da Lipuda Zona PIP, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

- 1) Il Gestore dovrà effettuare la verifica di assoggettabilità all'obbligo della relazione di riferimento secondo la procedura di cui all'Allegato 1 prevista dal DM n. 272 del 13/11/2014 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione del presente provvedimento ed, in caso di obbligo della relazione di riferimento, la stessa dovrà presentata nei successivi 60 (sessanta) giorni;
- 2) Il Gestore deve presentare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n.427 del 23/06/2008, prima dell'inizio dell'esercizio, in conformità al periodo indicato al **punto B** del presente atto (12 anni + 2); resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che



dovessero essere necessari agli esiti dei lavori dei gruppi tematici costituiti per l'applicazione del D. lgs n. 46/2014 presso il Ministero (MATTM);

- 
- 3) Per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:
 - All. 1 - Condizioni dell'A.I.A.
 - All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - 4) Il Gestore, prima di dare attuazione all'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà effettuare la comunicazione di cui all'art. 29decies, comma 1, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii. al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ed all'A.R.P.A.CAL – allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008 (nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.), l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli;
 - 5) Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente, alla Provincia di Crotone, al Comune di Cirò Marina e ad A.R.P.A.Cal - Dipartimento di Crotone –, in qualità di soggetto incaricato del Dipartimento, i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 29decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
 - 6) Il Gestore, ai sensi dell'art 29decies, comma 2, D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto ad informare immediatamente i soggetti di cui al punto precedente, in caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
 - 7) Ai sensi dell'art. 29decies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A.Cal, quale incaricata dall'Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
 - 8) Il Gestore dell'impianto dovrà fornire ad Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; il Gestore è tenuto, altresì, a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 - 9) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e ad ARPACAL, con le modalità previste dall'art. 29sexies, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 10) Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 8, la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;
 - 11) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, deve comunicare tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
 - 12) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio anche nelle forme di autocertificazione;
 - 13) Il Gestore è obbligato a realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari;

B. Secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3 e punto 5, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; per come modificati dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - trascorsi anni 12 (dodici) dall'emanazione del presente decreto, atteso che il gestore è munito di certificazione ambientale ISO 9001 e ISO 14001;

C. Ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D. lgs n. 152/2006 l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce:

1. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del TUA);
2. L'autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);
3. L'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).

D. Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;

E. In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e smi, come sostituito dal D.lgs n. 46/2014;

F. Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

G. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 potrà procedere:

1) "alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";

2) "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";

3) "alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";

4) "alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione";

H. E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs n. 152/06, s.m.i.);

I. I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio (sito in Catanzaro Viale Europa - Località Germaneto, presso la Cittadella Regionale) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;

J. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta Progetto Ecologia di A&C S.r.l. alla Provincia di Crotone, al Comune di Cirò Marina, al Consorzio industriale di Cirò Marina, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Crotone, all'ASP di Crotone;

K. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

L. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente del Settore 3
Ing. Rodolfo Marsico

Il Dirigente del Settore 4
Ing. Salvatore Epifanio

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Orsola Reillo





ALLEGATO 1

CONDIZIONI DELL'A.I.A.

Proponente: Progetto Ecologia di A&C S.r.l.

Installazione: "Piattaforma per le operazioni di: Deposito preliminare; Ricondizionamento preliminare; Smaltimento; Recupero; di rifiuti pericolosi e non, (D9-D13-D14-D15-R1-R3-R4-R5-R12-R13)"

Ubicazione installazione: Cirò Marina (KR) – Contrada Lipuda – Zona PIP;

Sede legale: Cirò Marina (KR) – Contrada Lipuda – Zona PIP;

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: [5.1, 5.2, 5.3]

I. DEFINIZIONI

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale: Autorizzazione per la realizzazione e gestione di una piattaforma per le operazioni di: Deposito preliminare; Ricondizionamento preliminare; Smaltimento; Recupero; di rifiuti pericolosi e non, (D9-D13-D14-D15-R1-R3-R4-R5-R12-R13);

Autorità competente: ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell'AIA, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

Organo di controllo: il Dipartimento Ambiente e Territorio, che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l'esecuzione del controllo dell'AIA;

Gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l'installazione sita nel Comune di Cirò Marina oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della stessa, ossia la società Progetto Ecologia A&C S.r.l.;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e smi, per come modificato dal D. lgs n. 46/2014;

II. QUANTITATIVI, LINEE IMPIANTISTICHE ED OPERAZIONI AUTORIZZATI

II. a Quantitativi

Quantità complessiva di Trattamento/Recupero:

Rifiuti pericolosi Ton/Anno: 37.449

Rifiuti non pericolosi Ton/Anno: 24.309

Quantità complessiva di Deposito/Ricondizionamento Preliminare:

Rifiuti pericolosi Ton/Anno: 49.350

Rifiuti non pericolosi Ton/Anno: 35.340

II. b Linee Impiantistiche ed operazioni

1. Impianto di sterilizzazione per rifiuti sanitari

codici CER:

18.01.03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Operazioni di smaltimento

D 9

Quantitativi di rifiuti pericolosi da trattare:

Kg/Annua 21.024.000;

2. Gruppo di gassificazione ionizzata

codici CER:

18.01.03* Organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al p. 3 All. I D.P.R. 254/03

18.02.02* Organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al p. 3 All. I D.P.R. 254/03

19.12.10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati

Operazioni di recupero

R 1

Quantitativi di rifiuti non pericolosi da trattare:

Kg/Annua 7.920.000;



Elenco di trattamento rifiuti liquidi ad evaporazione sottovuoto

Codice CER:

- 06.01.01* acido solforico e acido solforoso
- 06.01.02* acido cloridrico
- 06.01.03* acido fluoridrico
- 06.01.04* acido fosforico e fosforoso
- 06.01.05* acido nitrico e acido nitroso
- 06.01.06* altri acidi
- 06.03.11*sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06.03.13*sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06.03.15*ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06.04.03*rifiuti contenenti arsenico
- 06.04.05*rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 07.02.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.02.03*solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07.03.04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07.03.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.03.03*solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07.03.07*fondi e residui di reazione, alogenati
- 07.03.08*altri fondi e residui di reazione
- 08.01.11*pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08.01.19*sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08.03.12*scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08.03.12 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08.03.14*fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08.03.15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08.03.16*residui di soluzioni per incisione
- 08.03.17 residui di soluzioni per incisione
- 09.01.01*soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
- 09.01.02*soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09.01.03*soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09.01.04*soluzioni di fissaggio
- 09.01.05*soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09.01.06*rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 12.03.01 oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB
- 16.05.06*sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16.05.07*sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16.05.08*sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16.05.09*sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 18.01.06*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18.01.07sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18.02.05*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 07.01.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.02.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.03.01 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.05.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.06.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 08.01.19*sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 09.01.01*soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

11.01.05*acidi di decappaggio
11.01.06*acidi non specificati altrimenti
11.01.07*basi di decappaggio
11.01.11*soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 pericolose
11.01.13*rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11.03.01*rifiuti contenenti cianuro
12.01.08*emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12.01.09*emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12.03.01*soluzioni acquose di lavaggio
13.01.04*emulsioni clorurate
13.01.05* emulsioni non clorurate
13.04.01*oli di sentina da navigazione interna
13.04.02*oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13.04.03*oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13.05.07*acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13.05.08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
14.06.01*clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14.06.02*altri solventi e miscele di solventi alogenati
14.06.03*altri solventi e miscele di solventi
16.01.14*liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15*liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16.05.06*sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16.05.07*sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16.05.08*sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16.05.09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16.09.04 sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16.10.01*rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16.10.02*rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16.10.03*concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16.10.04*concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
18.01.06*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 pericolose
19.02.05*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
19.02.07*oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19.02.08*rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19.02.11*altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19.07.02*percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19.11.03*rifiuti liquidi acquosi
19.11.04*rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
19.11.05*fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
19.11.06 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19.11.07* rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19.13.07*rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20.01.13* Solventi
20.01.25 oli e grassi commestibili



e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
di smaltimento

Quantitativi annui di rifiuti pericolosi da trattare:

Kg/Annua 16.425.000;

Quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da trattare:

Kg/Annua 16.425.000;

4.stoccaggio di rifiuti liquidi

codici CER:

- 06.01.01* acido solforico e acido solforoso
- 06.01.02* acido cloridrico
- 06.01.03* acido fluoridrico
- 06.01.04* acido fosforico e fosforoso
- 06.01.05* acido nitrico e acido nitroso
- 06.01.06* altri acidi
- 06.03.11*sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06.03.13*sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06.03.15*ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06.04.03*rifiuti contenenti arsenico
- 06.04.05*rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 07.02.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.02.03*solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07.03.04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07.03.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.03.03*solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07.03.07*fondi e residui di reazione, alogenati
- 07.03.08*altri fondi e residui di reazione
- 08.01.11*pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08.01.19*sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08.03.12*scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08.03.12 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08.03.14*fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08.03.15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08.03.16*residui di soluzioni per incisione
- 08.03.17 residui di soluzioni per incisione
- 09.01.01*soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
- 09.01.02*soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09.01.03*soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09.01.04*soluzioni di fissaggio
- 09.01.05*soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09.01.06*rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 12.03.01 oli isolanti e oli termovetori, contenenti PCB ,
- 16.05.06*sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16.05.07*sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16.05.08*sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16.05.09*sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 18.01.06*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18.02.05*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 07.01.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.02.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri



- 07.03.01 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.04.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.05.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07.06.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 08.01.19*sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 09.01.01*soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
- 11.01.05*acidi di decappaggio
- 11.01.06*acidi non specificati altrimenti
- 11.01.07*basi di decappaggio
- 11.01.11*soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
- 11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 pericolose
- 11.01.13*rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11.03.01*rifiuti contenenti cianuro
- 12.01.08*emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12.01.09*emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12.03.01*soluzioni acquose di lavaggio
- 13.01.04*emulsioni clorurate
- 13.01.05* emulsioni non clorurate
- 13.04.01*oli di sentina da navigazione interna
- 13.04.02*oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
- 13.04.03*oli di sentina da un altro tipo di navigazione
- 13.05.07*acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
- 13.05.08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
- 14.06.01*clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14.06.02*altri solventi e miscele di solventi alogenati
- 14.06.03*altri solventi e miscele di solventi
- 16.01.14*liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16.01.15*liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16.05.06*sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16.05.07*sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16.05.08*sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16.05.09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16.09.04 sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16.10.01*rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16.10.02*rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
- 16.10.03*concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16.10.04*concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 18.01.06*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 pericolose
- 19.02.05*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 19.02.07*oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19.02.08*rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19.02.11*altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19.07.02*percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19.11.03*rifiuti liquidi acquosi
- 19.11.04*rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
- 19.11.05*fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose



- 19.11.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19.11.06 rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
- 19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- 20.01.13* Solventi
- 20.01.25 oli e grassi commestibili
- 20.01.26*oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

Operazioni di smaltimento/recupero

D14-D15-R13

Quantitativi annui di rifiuti pericolosi da stoccare:

Kg/Annua **16.425.000;**

Quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da stoccare:

Kg/Annua **16.425.000;**

5.stoccaggio a temperatura controllata per rifiuti sanitari

codici CER

- 18.01.02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18.01.03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Operazioni di smaltimento/recupero

D 15

Quantitativi annui di rifiuti pericolosi da stoccare:

Totale Kg/Annua **30.000.000;**

Quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da stoccare:

Totale Kg/Annua **2.850.000;**

6.stoccaggio rifiuti solidi vari

codici CER:

- 08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 09.01.07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09.01.08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09.01.10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09.01.11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09.01.12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 16.02.09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16.02.10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
- 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16.06.01* batterie al piombo
- 16.06.02* batterie al nichel-cadmio
- 16.02.03* batterie contenenti mercurio
- 16.06.04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16.06.05 altre batterie e accumulatori
- 16.06.06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata



- 16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 07)
- 16.08.02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16.08.03* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16.08.04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
- 16.08.05 catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 18.01.01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18.01.04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18.01.08* medicinali citotossici e citostatici
- 18.01.09* medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18.01.10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18.02.01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18.02.07 medicinali citotossici e citostatici
- 18.02.08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 20.01.17* Prodotti fotochimici
- 20.01.19* Pesticidi
- 20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 21.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20.01.27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20.01.28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20.01.31* medicinali citotossici e citostatici
- 20.01.32* medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20.01.34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)
- 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Operazioni di smaltimento/recupero:

D13-D14-D15-R12-R13

Quantitativi annui di rifiuti pericolosi da stoccare:

Totale Kg/Annuo 2.925.000;

Quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da stoccare:

Totale Kg/Annuo 2.925.000;

7. Impianto di triturazione e recupero di rifiuti vari e plastici

codici CER:

- 03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 15.01.02 imballaggi di plastica
- 15.01.03 imballaggi in legno
- 15.01.05 imballaggi compositi
- 15.01.07 imballaggi di vetro
- 15.01.09 imballaggi in materia tessile
- 15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
- 16.01.03 pneumatici fuori uso



16.01.18 Plastica

16.01.19 Vetro

17.01.01 Legno

17.02.02 Vetro

17.02.03 Plastica

17.04.01 rame, bronzo, ottone

17.04.02 Alluminio

17.04.03 Piombo

17.04.04 Zinco

17.04.05 ferro e acciaio

17.04.06 Stagno

17.04.07 metalli misti

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

18.01.04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

19.12.01 carta e cartone

19.12.02 metalli ferrosi

19.12.03 metalli non ferrosi

19.12.04 plastica e gomma

19.12.05 Vetro

19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19.12.08 Prodotti tessili

19.12.10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

20.01.01 carta e cartone

20.01.10 Abbigliamento

20.01.11 Prodotti tessili

20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20.01.39 Plastica

20.03.02 rifiuti dei mercati

20.03.07 rifiuti ingombranti

Operazioni di smaltimento/recupero

R3-R4-R5-R12-R13


Quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da trattare - stoccare:

Totale Kg/Annuo **13.140.000.**



III. CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1. I rifiuti in ingresso all'impianto ed i relativi quantitativi siano quelli riportati nel paragrafo II di cui è presente l'atto (Allegato A "Condizioni dell'AIA");
2. Non sono ammissibili in ingresso all'impianto i rifiuti con codice 20.03.01 seppur riportati nell'elenco dei codici ammissibili, fatta eccezione per i rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi ed aerei provenienti rispettivamente da porti ed aeroporti extra comunitari le cui fasi di smaltimento sono esclusivamente di termodistruzione e/o Sterilizzazione;
3. Per quanto riguarda le operazioni di recupero dei rifiuti sia verificata l'applicabilità dei regolamenti "end of waste" ed, eventualmente, certificato l'impianto ai sensi dei suddetti regolamenti;
4. I rifiuti prodotti dal processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari non possono essere in alcun modo essere classificati con il codice CER 20.03.01;
- ~~5. La ditta dovrà acquisire le dovute autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento;~~
6. Non possono essere ammessi rifiuti contenenti amianto
7. Qualora l'area di ricezione rifiuti in ingresso raggiungano le capacità massime di progetto, dovranno essere sospesi i conferimenti di nuovi rifiuti sino all'allontanamento di almeno il 15% del Totale;
8. L'intera area dell'impianto dovrà essere impermeabilizzata con pavimentazione industriale tale da garantire un coefficiente di impermeabilità $K=10^{-7}$ cm/s;
9. L'intero impianto deve essere munito, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con siepi e alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone con foglie tomentose e/o compatibili con l'habitat naturale; per le parti ove ciò non sia tecnicamente possibile deve essere comunque garantita la schermatura verso l'esterno con analogo materiale non naturale;
10. L'area dovrà essere completamente recintata onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
11. Dovranno essere adottate misure per l'abbattimento delle polveri e delle emissioni sonore;
12. L'impianto dovrà essere provvisto di impianto antincendio in regola con la vigente normativa;
13. La ditta dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla chiusura dell'attività;
14. E' vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art.187 del D. lgs n.152/06;
15. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ed i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizioni di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;
16. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
17. Il gestore deve attuare un sistema di caratterizzazione analitica dei rifiuti in entrata;
18. Il gestore deve effettuare i controlli sul processo di sterilizzazione dei rifiuti trattati;
19. Il gestore deve essere rispettati i limiti temporali previsti per la sterilizzazione e per lo stoccaggio dei rifiuti;
20. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata dal responsabile tecnico secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti dal DPR 254/2003;
21. Lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzabili deve essere realizzato secondo quanto previsto dal DPR 254/2003;
22. Il processo di sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica presente nel rifiuto fino al conseguimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6} , (Vale a dire che la probabilità di trovare microrganismi ancora in vita sia una su un milione);
23. I rifiuti devono essere sterilizzati entro 5 (cinque) giorni dal conferimento, oppure in 15 (quindici) giorni, vista la presenza ed in caso di utilizzo del Sistema di refrigerazione con temperature di + 5° C;
24. I rifiuti sterilizzati devono essere conferiti in impianti di smaltimento o di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06;
25. In caso di guasto deve essere adottato ed attuato apposito piano di emergenza
26. L'impianto deve essere sottoposto ad adeguate operazioni di controllo e di manutenzione così per come previsto in progetto;



27. Nell'impianto dedicato al lavaggio dei contenitori esterni devono essere utilizzati prodotti disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute e/o con caratteristiche tali da garantire un'appropriatezza di disinfezione e un ridotto impatto ambientale;

28. L'esercizio dell'impianto nel suo complesso deve avvenire in modo da evitare la miscelazione con altri rifiuti, la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;

29. Il gestore, prima della messa in esercizio dell'impianto, deve provvedere ad ottenere da parte dei soggetti pubblici competenti la "convalida" dell'impianto di sterilizzazione secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 103884/94 Parte I e succ. modifiche e integrazioni. Per i parametri essenziali la convalida dovrà essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e, comunque, ad ogni manutenzione straordinaria dell'impianto; e la relativa documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità;

30. Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;

31. La gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal DM. del 20 settembre 2002;

32. Per i rifiuti pericolosi devono essere, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute;

33. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui dal D. Lgs n. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. n. 392/1996. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;

34. Deve essere prevista idonea area per i RAEE per i quali dovrà essere garantita la protezione da agenti atmosferici, l'area di stoccaggio dei RAEE deve essere provvista di superficie impermeabile con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta;

35. I RAEE dovranno essere depositati in posizione verticale e non sovrapposti gli uni sugli altri, in ogni caso non è consentita la loro movimentazione mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe rompere i circuiti elettrici;

36. La gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:

- assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
- assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività;
- mantenere l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

37. Il gestore deve munirsi di deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione elettrolitica dei filtri e dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;

38. Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti all'interno dell'impianto, saranno quelle di cui al DM Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento deve essere effettuato in serbatoi posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non è consentito lo stoccaggio dei PCB in vasca. La decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 22 maggio 1999 n. 209, nonché al limite temporale di cui all'art. 18 della legge 18 aprile 2005 n. 62;

39. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio derivante dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione di prodotti dovuti alle operazioni connesse al trattamento;

40. E' fatto obbligo di mantenere costantemente puliti le pavimentazioni interne dei capannoni al fine di scongiurare il riporto all'estero di rifiuti derivanti dalla movimentazione;

41. I sistemi di filtrazione devono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento, in particolare dovrà essere periodicamente verificato lo stato del materiale filtrante;

42. Le aree dove avvengono le lavorazioni e dove vengono depositati i rifiuti, non collocate all'interno dei capannoni, dovranno essere separate idraulicamente dalle aree di piazzale, mediante sistemi idonei a garantire un contenimento di almeno 30 cm di liquido;
43. Per quanto concerne il rumore, la Ditta durante la fase di esercizio e comunque entro un anno dall'avvio delle attività, dovrà provvedere all'effettuazione di uno Studio Definitivo di impatto acustico, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti e, in caso di superamento, predisporre un Piano di risanamento, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01.03.91, nonché dell'art. 15, comma 2, della Legge n. 447/95. In relazione al contesto territoriale nel quale è collocato l'impianto, si prescrive che l'indagine fonometrica venga ripetuta in occasione di modifiche all'impianto stesso o di inserimento di nuove sorgenti sonore. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ArpaCal per le valutazioni di competenza;
44. Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti la Ditta deve implementare, di concerto con Arpacal, una procedura per il controllo radiometrico in conformità al D.lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.;
45. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, ed in particolare:
- Deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
 - Devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli;
 - È fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.





PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Proponente: Progetto Ecologia di A&C S.r.l.

Installazione: "Piattaforma per le operazioni di: Deposito preliminare; Ricondizionamento preliminare; Smaltimento; Recupero; di rifiuti pericolosi e non, (D9-D13-D14-D15-R1-R3-R4-R5-R12-R13)"

Ubicazione installazione: Cirò Marina (KR) – Contrada Lipuda – Zona PIP;

Sede legale: Cirò Marina (KR) – Contrada Lipuda – Zona PIP;

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: [5.1, 5.2, 5.3]

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

I.P.P.C. Integrated Prevention Pollution and Control

ALLEGATO E -

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i.

**Piattaforma adibita a deposito, ricondizionamento, smaltimento e
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi**

di proprietà della ditta PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A. & C. SRL, sito C.da Lipuda, Zona
PIP, Comune di Cirò Marina (Crotone)



Pag. 1 di 46

PREMESSA.....	3
1 - FINALITÀ DEL PIANO	3
2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.1- OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI	3
2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI.....	4
2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI	4
2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO.....	4
2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI.....	4
2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO.....	4
2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO	4
3 - OGGETTO DEL PIANO	5
3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI	5
3.1.1 - Consumo materie prime	5
3.1.2 - Consumo risorse idriche	6
3.1.3 - Consumo energia.....	7
3.1.4 - Consumo combustibili	8
3.1.5 - Emissioni in aria.....	9
3.1.6 - Emissioni in acqua	22
3.1.7 - Rumore	27
3.1.8 - Rifiuti	28
3.1.9 - Suolo	40
3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO	41
3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	42
3.2.2 - Indicatori di prestazione	43
4 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO.....	44
5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE.....	45
6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	46

PREMESSA

ene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i., per la gestione dell'impianto adibito a deposito, ricondizionamento, smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di proprietà della ditta PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A. & C. SRL, sito C.da Lipuda, Zona PIP, Comune di Cirò Marina (Crotone).

Parte integrante dell'AIA è il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale. In attuazione dell'art. 29-bis DLgs 152/06 e s.m.i., l'azienda in oggetto dovrà adottare le MTD specificatamente definite per il comparto di appartenenza dell'azienda stessa.

1 - FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione del DLgs 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito;
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate;

2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 3 del presente Piano.

2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel paragrafo 5 del presente Piano in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattare l'Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 3 del presente Piano.

2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO⁽¹⁾

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

(1) Solo se necessario



3 - OGGETTO DEL PIANO

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 - Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Sale d'ammonio quaternario	Sanificazione contenitori	liquido	DDT fornitura	L	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Polielettrolita cationico: CAS: 77-92-9/ CAS: 124-04-9	Evaporatore sotto vuoto	solido	DDT fornitura	Kg	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Policloruro d'alluminio CAS 1327-41-9	Evaporatore sotto vuoto	liquido	DDT fornitura	L	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Sodio Ipclorito sol CAS: 7681-52-9	Evaporatore sotto vuoto/scrubber	liquido	DDT fornitura	L	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Sodio Bicarbonato CAS: 144-55-8	Gassificazione	Solido	DDT fornitura	Kg	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Carbone attivo CAS 7440-44-0	Gassificazione	Solido	DDT fornitura	Kg	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Urea CAS: 57-13-6	Gassificazione	Solido	DDT fornitura	Kg	Cartaceo/informatico Relazione annuale

Tabella C2 - Controllo radiometrico

In merito alla procedura di controllo radiometrico, la Ditta dovrà osservare quanto stabilito dalla **nota Arpacal - Servizio Laboratorio Fisico DAP CS - prot. n. 23238 del 01/06/2017:**

Attività	Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA
Controllo del livello di radioattività rispetto al fondo ambientale	Materiale in ingresso all'impianto (inclusi rifiuti in ingresso)	Portale radiometrico o rilevatore portatile (rif. Nota del Servizio Laboratorio Fisico DAP CS Arpacal prot. n. 23238 del 01/06/2017)	All'ingresso dell'impianto su ogni carico	Registrazione giornaliera cartacea e/o informatica Trasmissione report con cadenza annuale	Controllo con misurazioni radiometriche campali ed eventuale campionamento per analisi di laboratorio secondo normativa in vigore.

La tipologia dei rifiuti che si intendono trattare obbliga il conduttore dell'impianto all'ottemperanza dei dettami previsti dal D. Lgs. 100/2011 inerente l'attuazione dell'art. 157 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (*Sorveglianza radiometrica su materiali metallici o prodotti semilavorati metallici*). L'attestazione della Sorveglianza Radiometrica a norma dell'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 100/2011 deve essere rilasciata da un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

Nei casi di recupero dei rottami metallici deve essere tenuto in considerazione anche il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio recante i *"criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*.

Infine la gestione degli apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) deve avvenire secondo le prescrizioni stabilite nel D. Lgs. n. 49/2014.

La gestione delle eventuali anomalie rilevate sui carichi in ingresso deve essere predisposta dall'E.Q. incaricato mediante apposite *"Istruzioni Operative"*, nelle quali siano contenute le modalità di intervento in caso di allarme. Per la gestione del carico/materiale contaminato nei casi di allarme radiometrico, la Ditta dovrà individuare un'area di stoccaggio fino al decadimento della sostanza radioattiva. Tale area dovrà essere realizzata secondo le indicazioni dettate dall'E.Q. Il personale addetto alla gestione dei carichi contaminati deve essere individuato specificatamente dall'E.Q. e deve essere da questi informato e formato circa l'attività da svolgere. Tutti i casi di allarme radiometrico, nonché di chiusura dell'evento devono essere comunicati agli organi di legge previsti dalla norma in vigore. Le misure sui carichi devono essere effettuate da personale della Ditta opportunamente formato ed edotto sull'uso di strumentazione idoneamente tarata. Le misure devono essere periodicamente validate dall'E.Q.. I malfunzionamenti devono essere registrati e comunicati all'E.Q.. In tal caso la verifica sul conferimento rifiuti sarà effettuata con idonea strumentazione sostitutiva per il tempo ristretto al ripristino della funzionalità.

3.1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (es. igienico sanitario, industriale...)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Acquedotto comunale	Rete pubblica	Contatore comunale	Igienico sanitario	Lettura annuale	mc	Cartaceo/informatico Relazione annuale

L'acqua demineralizzata, prodotta dalla condensazione dell'Impianto di Evaporazione sottovuoto sarà immessa in pubblica fognatura e

Non sarà messa a disposizione nè ceduta gratuitamente, per Pubblica Utilità, all'Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile, Vigili del Fuoco etc. e per tutte quelle Istituzioni che avranno necessità di utilizzare acqua non potabile per diverse utilità.

Non sarà riutilizzata nel processo produttivo.

3.1.3 - Consumo energia

Tabella C4 –Energia

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Energia elettrica	Contatore ENEL	elettrica		Lettura contatore/rilevazione da bolletta - bimestrale	kWh	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia elettrica	3	elettrica		Calcolo/stima Annuale	KW	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia elettrica	5	elettrica		Calcolo/stima Annuale	KW	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia elettrica	7	elettrica		Calcolo/stima Annuale	KW	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia elettrica	12	elettrica		Calcolo/stima Annuale	KW	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia elettrica	16	elettrica		Calcolo/stima Annuale	KW	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia termica	5	Termica		Calcolo/stima Annuale	Kj	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia termica	10	Termica		Calcolo/stima Annuale	Kj	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Energia elettrica	10	elettrica		Calcolo/stima Annuale	KW	Cartaceo/informatico Relazione annuale

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.



RA

3.1.4 - Consumo combustibili

Tabella C5 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Qualità (es. tenore zolfo)	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
GASOLIO	GENERATORE vapore	liquido		indiretto	lt	Cartaceo/informatico Relazione annuale
METANO	GENERATORE vapore	gassoso		indiretto	lt	Cartaceo/informatico Relazione annuale

Tabella C5.bis – Combustibili da RIFIUTO

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Qualità (es. tenore zolfo)	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gas endotermico o syngas	10b GASSIFICAZIONE IONIZZATA	gassoso		indiretto	lt	Cartaceo/informatico Relazione annuale

3.1.5 - Emissioni in aria

QUADRO PRESCRITTIVO

- ✓ Per ogni aspetto non specificamente richiamato nel presente provvedimento il Gestore deve comunque fare riferimento agli obblighi definiti nella Parte Quinta del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e succ. mod. ed intgr.
- ✓ Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base del presente Piano di Monitoraggio nonché delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, le attrezzature e collocazione dei punti di prelievo devono rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1.
- ✓ Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
- ✓ I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'accesso al punto di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti .
- ✓ La Ditta deve provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti, con riguardo particolare agli impianti di abbattimento degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.
- ✓ I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione.
- ✓ La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni. Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. Nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);



- Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo;
- ✓ Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere opportunamente registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
 - ✓ Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente e/o odorigene. I mezzi che trasportano materiali polverulenti e/o odorigeni devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto; l'Azienda è tenuta quando necessario ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri;
 - ✓ Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06.
 - ✓ Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria a norma delle Leggi Sanitarie vigenti.

Controlli in continuo – Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME)

Deve essere previsto un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) in grado di garantire un efficace monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Lo SME deve essere realizzato e gestito, sotto la responsabilità del gestore dell'impianto, secondo le disposizioni previste da:

- DLgs 152/06 - parte quinta - Allegato VI "Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione"; -
- DLgs 152/06 - parte quarta - Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta- Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento rifiuti
- DM 31/01/2005 – "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- UNI EN 14181 "Assicurazione della qualità dei sistemi di misura automatici".

I parametri e gli inquinanti di cui deve essere previsto il controllo in continuo sono indicati nella Tabella C7 successiva.

Il gestore deve provvedere a realizzare un sistema per la lettura a distanza in tempo reale dei dati di misura per consentire all'autorità di controllo di poter sempre verificare il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera.



[Handwritten signature]

Gli analizzatori installati devono rispondere ai seguenti requisiti minimi.

- Gli analizzatori devono risultare certificati secondo quanto previsto dall'Allegato VI alla parte quinta del Dlgs 152/06.
- Gli analizzatori devono soddisfare i requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI EN 15267 ("Certificazione dei sistemi di misura automatici").
- La certificazione della strumentazione deve essere integrata con la determinazione dell'incertezza di misura in accordo con la norma UNI EN ISO 14956.
- Il principio di misura deve preferibilmente essere compreso nell'elenco delle linee guida DM 31/01/2005; nel caso in cui venga scelto un principio di misura diverso, deve essere adeguatamente dimostrata l'equivalenza rispetto alle prestazioni previste dalle linee guida DM 31/01/2005.
- I campi di misura degli analizzatori devono essere scelti in modo che il limite autorizzato ricada intorno al 50% circa del valore di fondo scala.
- Le prestazioni degli analizzatori relative all'indice di disponibilità, alla deriva di zero e di span ed al limite di rilevabilità devono essere conformi a quelle previste nelle linee guida DM 31/01/2005.
- I metodi di riferimento (SRM = Standard Reference Method) per l'effettuazione delle tarature e dei controlli di qualità periodici sono quelli previsti dalla norma UNI EN 14181.

Tabella C6 - Inquinanti monitorati

I punti di emissione autorizzati sono:

Punto emissione	Fase di generazione	Massima portata ammessa (Nm ³ /h)	Portata misurata (Nm ³ /h) con frequenza come da tabella C	T (°C)	Altri parametri caratteristici della emissione		Sistema di abb.	Manutenzione (periodicità)	Durata giorno (h/g)	Durata annuale (h/anno)
					Altezza camino dal suolo (m)	Area sez. di uscita				
6	fase di essiccazione del CSS	20000 mc/h	x	90-105	6	0,2 mq	Scrubber abbattimento vapori	semestrale	x	8000
10b	gassificazione ionizzata	8398 mc/h	x	120 °C	10	0,2 mq	Iniezione di bicarbonato di sodio e carbone attivo Depolverazione con filtro a maniche.	semestrale	x	x

La Ditta rappresenta che **non sono da ritenersi punti di emissioni:**

"-il trituratore (area 20) che è rappresentato da un sistema chiuso, in lieve depressione, corredato di un sistema autonomo di filtrazione/abbattimento.

La tramoggia di carico ed i trituratori, sono mantenuti in leggera depressione dall'impianto di filtrazione assoluta. L'aria aspirata viene filtrata da un pre-filtro, e successivamente da un filtro assoluto HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) con una efficienza del 99,999 e successivamente fatta passare in un filtro a carboni attivi per togliere l'inevitabile presenza di odori di origine organica. Il filtro assoluto HEPA è di tipo H14 e sono solitamente utilizzati nelle sale operatorie, nei laboratori di ricerca. I filtri assoluti sono dotati di un sistema DOP di rilevazione

di inefficienza: in caso di differenze di pressione oltre i valori di targa viene generato un segnale di allarme che informa l'operatore di predisporre la sostituzione dei filtri esausti.

- I serbatoi per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi che sono corredati di un sistema di filtrazione/abbattimento autonomo. La sezione filtrante è composto da filtri a celle piane composti da un contenitore in lamiera zincata e rete striata al cui interno viene alloggiato il carbone attivo a base minerale trafilato in cilindretti da 4 mm studiato in particolare per l'adsorbimento fisico in fase gassosa di sostanze organiche volatili. Si procederà alla sostituzione del materiale filtrante, ad esaurimento, secondo le indicazioni del costruttore.

- il trattamento RAEE, CFC, HCFC non è da considerarsi punto di emissione, atteso che l'unico trattamento a cui saranno sottoposti è rappresentato da R13.

-Il processo di sterilizzazione prevede l'impiego di vapore.

La produzione di vapore è garantita da un generatore alimentato a olio combustibile. Potenza termica Min. KW 1.581 e Potenza Termica Massima KW 4.743.

Analogamente il processo di essiccazione (del materiale sterilizzato) è basato sull'uso di energia termica generata da un bruciatore alimentato da Bifuel gas/metano. Potenza Termica 1.100.000 Kcal/h; temperatura aria prodotta 250°-400° C. regolabile.


I fumi di entrambi i generatori sono convogliati al camino 10b.

- Turbogeneratore ORC - L'energia termica recuperata dalla gassificazione del CDR tramite uno scambiatore di calore viene convertita in energia elettrica mediante l'utilizzo di un turbogeneratore ORC (OrganicRankineCycle) ad olio diatermico. Tale tecnologia "verde" non prevede emissioni in atmosfera (pag.110-111 relazione tecnica).

-Il processo di distillazione (trattamento rifiuti liquidi) avviene in una caldaia mantenuta sottovuoto in modo da portare ad ebollizione la soluzione ad una temperatura di 35 - 38 °C. Non sono presenti emissioni, infatti, il sistema del vuoto, nella prima fase di messa a regime aspira l'aria presente nella camera di evaporazione e successivamente aspira il condensato prodotto inviandolo nel serbatoio del distillato dove condensa (pag.127-128 relazione tecnica)."

Tabella C7 - Valori limite di emissione emissioni impianto di gassificazione

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione	Reporting
10 b	HCl	UNI EN ISO 1911:2010	continuo	Informatizzato	In continuo
	CO	UNI EN 15058:2006	continuo	Informatizzato	In continuo
	NO _x	UNI EN 14792:2006	continuo	Informatizzato	In continuo
	SO _x	UNI EN 14791:2006	continuo	Informatizzato	In continuo
	NH ₃	UNICHIM 632:1984 ISO 14956:2004	continuo	Informatizzato	In continuo
	HF	ISO 15713:2006	continuo	Informatizzato	In continuo
	COT	FID-NDIR	continuo	Informatizzato	In continuo



Polveri totali	ISO 14956:2002 UNI EN 13284-1:2003	continuo	Informatizzato	In continuo
PCDD/PCDF	UNI EN 1948-1,2,3:2006	Mensile per i primi 12 mesi, trimestrale per il periodo successivo	Informatizzato	Trimestrale
Metalli	UNI EN 14385:2004	Mensile per i primi 12 mesi, trimestrale per il periodo successivo	Informatizzato	Trimestrale
PCB -Dl come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3,4:2010	Mensile per i primi 12 mesi, trimestrale per il periodo successivo	Informatizzato	Trimestrale
IPA	ISO 11338-1 e 2:2003	Mensile per i primi 12 mesi, trimestrale per il periodo successivo	Informatizzato	Trimestrale
Hg	UNI EN 13211: 2003	Mensile per i primi 12 mesi, trimestrale per il periodo successivo	Informatizzato	Trimestrale
Portata	UNI EN ISO 16911:2013	continuo	Informatizzato	In continuo
Temperatura	UNI EN ISO 16911:2013	continuo	Informatizzato	In continuo
Ossigeno	UNI EN 14789: 2006	continuo	Informatizzato	In continuo
Tenore vapore acqueo	UNI EN 14790: 2006	continuo	Informatizzato	In continuo
Velocità	UNI EN ISO 16911:2013	continuo	Informatizzato	In continuo
Pressione	UNI EN ISO 16911:2013	continuo	Informatizzato	In continuo



Handwritten signature

VALORI LIMITE EMISSIONE IN ATMOSFERA

referimento Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del DLgs 152/06 e s.m.i.

1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm³

Polvere totale	10
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	10
Acido cloridrico (HCl)	10
Acido fluoridrico (HF)	1
Biossido di zolfo (SO ₂)	50
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i 200 nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti	400
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora	400
Ammoniaca (NH ₃)	30

2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm³

	(100 %)	(97 %)
	A	B
a) Polveri totali	30	10
a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10
a) Acido cloridrico (HCl)	60	10
a) Acido fluoridrico (HF)	4	2
a) Biossido di zolfo (SO ₂)	200	50
a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti	400	200
a) Ammoniaca (NH ₃)	60	30



3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in mg/Nm^3

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	0,5 in totale
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C.

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1)	$0,1 \text{ ng}/\text{Nm}^3$
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2)	$0,01 \text{ mg}/\text{Nm}^3$
c) PCB-DL (3)	$0,1 \text{ ng}/\text{Nm}^3$



(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene
Dibenz[a, h]antracene
Benzo[h]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a, e]pirene
Dibenzo[a, h]pirene
Dibenzo[a, i]pirene
Dibenzo[a, l]pirene
Indeno [1,2,3 - cd] pirene



RA

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenere	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm³ come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm³ come valore medio su 10 minuti.

L'autorità competente può concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m³ come valore medio orario.



B. NORMALIZZAZIONE

Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis della Parte IV:

- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,

nonché un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula

$$21 - O_s$$
$$E_s = \frac{21 - O_m}{21 - O_s} \times E_m$$
$$21 - O_m$$

nella quale:

E_s = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;

E_m = concentrazione di emissione misurata;

O_s = tenore di ossigeno di riferimento;

O_m = tenore di ossigeno misurato.

C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;

b) per il monossido di carbonio (CO):

- almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, primo trattino;

- almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino”;



c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;

d) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani, gli idrocarburi policiclici aromatici, e i policlorobifenili (PCB-DL), durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4;

I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.

L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181

I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

Polveri totali	30%
Carbonio organico totale	30%
Acido cloridrico	40%
Acido fluoridrico	40%
Biossido di zolfo	20%
Biossido di azoto	20%
Monossido di carbonio	10%
Ammoniaca	30%

I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

In caso di misure discontinue, al fine di valutare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di emissioni, la concentrazione è calcolata preferibilmente come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

Tali valori limiti si applicano nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodo in cui l'impianto è in funzione con alimentazione a rifiuti. Sono esclusi i periodi di avviamento e di arresto e i periodi in cui si verificano guasti per cui l'impianto si trovi in condizioni di transitorio a condizione che non sia alimentato rifiuto ai combustori.



GESTIONE TRANSITORI

Monitoraggio in continuo dei transitori (avvio/arresto) impianto di gassificazione

Il gestore deve predisporre entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, un monitoraggio in continuo dei transitori (avvio/arresto) per gli inquinanti già registrati in continuo dal sistema SME e riportati nella tabella C6/2 avvalendosi di misuratori in continuo automatici, le misurazioni devono essere registrate e fanno parte del reporting previsto dal PMeC.

Inoltre, i quantitativi emessi devono essere riportati sia come quantità emesse per evento (kg/evento), sia come quantità complessiva annua (da includere nelle quantità annuali ed espresse come t/a).

Nel PMeC andranno indicati i valori delle concentrazioni medie semi orari degli inquinanti in aria, i volumi dei fumi, le rispettive emissioni in massa nonché il numero ed il tipo di avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo ed il consumo dei combustibili utilizzati e gli eventuali apporti di vapore ausiliario.

Si intende per transitorio il periodo che intercorre tra il momento in cui viene avviato l'impianto ed il momento in cui si raggiunge il "minimo tecnico" ed il periodo che intercorre tra l'abbassamento della temperatura di post combustione al di sotto del "minimo tecnico" e lo spegnimento dello stesso o il rientro al di sopra del "minimo tecnico".

Il D.lgs. 152/06 definisce il Minimo Tecnico come il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime.

Relativamente al presente impianto, il minimo tecnico è determinato dalla presenza delle seguenti condizioni:

Temperatura in camera di post-combustione < 850°C;

Temperatura in camera di gassificazione < 600°C

La suddetta condizione è pertanto da considerare quale discriminante tra il minimo tecnico per il funzionamento a regime dell'impianto ed i transitori di avviamento ed arresto.

L'art. 237-octies del D.lgs.152/2006 e s.m.i. al comma 3 prescrive che "Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi". Ai fini dell'ottemperanza di detto disposto normativo, la Ditta rappresenta quanto segue.

"Al fine di innescare il processo di gassificazione, la temperatura interna del reattore deve essere portata a circa 600-700 °C, per far ciò è installato a bordo macchina un bruciatore a gas naturale (figura 3.2.2 riferimento (8) relazione tecnica). Questo è usato anche come fonte ausiliaria di calore nel caso la temperatura all'interno del gassificatore scenda al di sotto i 600 °C, quindi sotto la temperatura minima di gassificazione. Le emissioni del bruciatore ausiliario sono convogliate al camino 10b.

Mentre l'innesco della miscela syngas/comburente è garantito da una fiamma pilota posta nella sezione di combustione del syngas, nella parte superiore del gassificatore (figura 3.2.2 riferimento (9) relazione tecnica) la combustione dello stesso syngas garantisce l'innalzamento della temperatura a valori mediamente pari a 1100°C. I gas di sintesi prodotti nel processo sopra descritto vengono combusti nella parte superiore del gassificatore producendo una corrente di fumi ad una temperatura di circa 1100 °C. I fumi in uscita dalla camera di combustione (parte superiore del gassificatore) vengono successivamente convogliati in un separatore ad urto prima di essere avviati al recuperatore di calore.

Il separatore ad urto ha due principali funzioni:

- *Garantire il tempo di permanenza dei fumi della combustione per almeno 2 secondi ad una temperatura superiore o uguale a 1000°C per realizzare una ossidazione spinta dei composti organici (in particolare delle diossine) e quindi una distruzione dei microinquinanti organici e degli incombusti presenti nei fumi.*
- *Depolverazione delle particelle più grossolane (superiori a 20 µ) dai fumi di combustione, questo avviene grazie ad appositi deflettori che provocano una brusca variazione di direzione della corrente gassosa*



(fumi+ceneri): conseguentemente la maggior inerzia della cenere provoca la sua separazione dai fumi(relazione tecnica pag. 106-107)

In sintesi, il processo di carico del reattore inizia solo quando la temperatura del reattore stesso abbia raggiunto il valore del minimo tecnico (600°C), temperatura garantita con l'ausilio del bruciatore a gas naturale. Tale condizione implica la produzione di syngas, la cui combustione garantisce il raggiungimento di una temperatura pari a 1100°C. In tal modo si ottempera la prescrizione di cui sopra”.

Tabella C8 - Valori limite di emissione emissioni vapori essiccatore (scrubber).

Punto emissione	parametri	Limiti di emissione		Note	frequenza	Modalità registrazione	Reporting
		mg/Nm3	g/h				
6 Scrubber	polveri	5	25	Allegato I, parte II, tabella di cui al punto 4 (tabella D, classe I) del D.Lgs 152/06-Parte V	annuale	Informatizzata a Rapporto di prova.	annuale
	Temperatura						

Tabella C9 - Emissioni fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Limiti	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione	Reporting
Serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi	11a	Manutenzione e verifica	Per le emissioni odorigene, il valore di 300 ouE/m3 non dovrà mai essere superato al confine dell'impianto.	Visivo	Giornaliero (visivo) Annuale periodo estivo (analitico)	Informatizzata Rapporto di prova.	annuale
Area ricezione/ Stoccaggio	Edifici ricezione			Analitico			
Operazioni di carico CSS	silos di alimentazione e impianto di gassificazione e (area 9/a)			Campionamento ed analisi emissioni al perimetro dell'impianto (punti individuati in base alla direzione prevalente dei venti) con misurazione di parametri meteo climatici (T, % U, velocità e direzione vento), polveri, emissioni odorigene (1)			
Stoccaggio CSS	Area 8						
Stoccaggio Scorie	Area deposito rifiuti prodotti (tav.T05)						

(1) Emissioni odorigene: norma UNI EN 13725 (olfattometria dinamica) e DGR Lombardia IX/3018 del 15/02/2012



[Handwritten signature]

3.1.6 - Emissioni in acqua

QUADRO PRESCRITTIVO ACQUE

- ✓ Per ciò che concerne le acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzale esterno, dovrà essere previsto opportuno processo di separazione delle acque di prima e seconda pioggia. Non è consentita l'immissione delle acque di 2° pioggia nel depuratore pubblico: le acque di piazzale di 2° pioggia dovranno avere un sistema di raccolta proprio e convogliate nel più vicino corpo idrico recettore. In deroga al comma 1 dell'art. 110 del DLgs 152/06 e s.m.i. , e secondo le previsioni dei comma 2 e 3 dello stesso articolo normativo, potranno essere accolte nell'impianto di depurazione pubblico esclusivamente le acque di 1° pioggia.
- ✓ Per ciascun scarico (SF1, SF2 e SF3) dovrà essere individuato un idoneo pozzetto finale atto a consentire il prelievo e l'analisi delle acque scaricate, a valle dall'impianto di trattamento e subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore e/o prima di qualsiasi altra immissione o miscelazione nella condotta di scarico. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integ.
- ✓ Dovrà essere individuato idoneo pozzetto atto a consentire il prelievo e l'analisi delle acque di seconda pioggia, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore e/o prima di qualsiasi altra immissione o miscelazione nella condotta di scarico, atti a consentire il monitoraggio di dette acque; l'accesso dei pozzetti deve essere sempre garantito ed il battente idraulico degli stessi dovrà essere almeno di 30 cm.
- ✓ La fossa imhoff dovrà essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- ✓ Il responsabile dello scarico dovrà garantire che gli impianti di trattamento aziendale siano mantenuti costantemente in perfetta efficienza e sottoposti ad adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, per garantirne in modo continuativo l'ottimale funzionamento.
- ✓ I fanghi e i residui prodotti dagli impianti di trattamento dovranno essere smaltiti avvalendosi di apposite ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base alla – Parte Quarta, del D. Lgs. n° 152/06.
- ✓ Le metodiche di campionamento e conservazione del campione sono indicate nel Manuale Linee Guida IRSA – CNR 1030.
- ✓ Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione.



Tabella C10 – scarichi idrici

la Ditta rappresenta che "Non ci sono scarichi di reflui derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi: il sistema di depurazione dei fumi dell'impianto di gassificazione non produce acque reflue perché sfrutta tecnologia a secco".

Nell'impianto sono presenti n. 3 scarichi

Punto emissione	Tipologia di refluo	Sistema di trattamento	Portata	Temperatura	Recettore
SF1	reflui derivanti dal processo di trattamento liquidi evaporazione sotto vuoto	evaporazione sotto vuoto	circa 3,750 mc/h 21.900 mc/anno	T corpo recettore $\pm 1^\circ$	Rete Fognaria
SF2	*Acque di prima pioggia	Disoleatore - dissabbiatore	Area della superficie di dilavamento 5000 mq	T° AMBIENTE	Rete Fognaria
SF3	servizi igienici	fossa imhoff	circa 70 litri/h 600 mc/anno	T° AMBIENTE	Rete Fognaria

*Come da relazione tecnica di dimensionamento dell'impianto di trattamento.

Parametri di progetto

Lo scolmatore dovrà essere in grado di inviare all'impianto una portata pari alla portata di prima pioggia proveniente da una superficie impermeabile di **5.000 m²** e sfiorare quella in esubero.

Portata in arrivo allo scolmatore	100	l/sec
Portata sfiorata (acque di Seconda Pioggia)	72	l/sec
Portata convogliata all'impianto (acque di Prima Pioggia)	28	l/sec

Dimensionamento scolmatore

Utilizzando la formula di Rehbock per convogliare all'impianto **28 l/s**, il dislivello tra i due sfioratori dovrà essere di:

h_e : 15 cm


Lo scolmatore dovrà essere ispezionato e pulito periodicamente per evitarne l'intasamento.



RA

Tabella C11 - Inquinanti monitorati

Punto emissione	Parametro e/o fase	Frequenza	Limiti di emissione	Modalità di registrazione	Reporting
SF1	Volume acqua (m3/anno)	continuo	Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Informatizzata Rapporto di prova.	semestrale
	pH	mensile			
	Temperatura	mensile			
	Conducibilità	mensile			
	Solidi sospesi totali	mensile			
	BOD5	mensile			
	COD	mensile			
	Alluminio	semestrale			
	Arsenico	mensile			
	Bario	semestrale			
	Boro	semestrale			
	Cadmio	mensile			
	Cromo	mensile			
	Cromo VI	mensile			
	Ferro	semestrale			
	Manganese	semestrale			
	Mercurio	mensile			
	Nichel	mensile			
	Piombo	mensile			
	Rame	mensile			
	Selenio	mensile			
	Stagno	mensile			
	Zinco	mensile			
	Cianuri totali	mensile			
	Cloro attivo libero	mensile			
	Solfuri	semestrale			
	Solfiti	semestrale			
	Solfati	semestrale			
	Cloruri	mensile			
	Fluoruri	semestrale			
	Fosforo totale	semestrale			
	Azoto totale	semestrale			
	Azoto ammoniacale (come NH4)	semestrale			
	Azoto nitroso (come N)	semestrale			
	Azoto nitrico (come N)	semestrale			
	Grassi e olii animali/vegetali	semestrale			
	Idrocarburi totali	mensile			
	Fenoli	semestrale			
	Aldeidi	semestrale			
	Solventi organici aromatici	mensile			
	Solventi organici azotati	semestrale			
	IPA	mensile			
	Tensioattivi totali	semestrale			
Pesticidi fosforati	semestrale				
Pesticidi totali esclusi i fosforati tra cui aldrin dieldrin endrin isodrin	semestrale				
Solventi clorurati	semestrale				
Escherichiacoli	semestrale				
Saggio di tossicità acuta	semestrale				



RA

Punto emissione	Parametro e/o fase	Frequenza: (al verificarsi di evento meteorico)	Limiti di emissione	Modalità di registrazione	Reporting
SF2	Volume acqua (m3/anno)	annuale	Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Informatizzata Rapporto di prova.	annuale
	pH	annuale			
	Temperatura	annuale			
	Conducibilità	annuale			
	Solidi sospesi totali	annuale			
	BOD5	annuale			
	COD	annuale			
	Alluminio	annuale			
	Arsenico	annuale			
	Bario	annuale			
	Boro	annuale			
	Cadmio	annuale			
	Cromo	annuale			
	Cromo VI	annuale			
	Ferro	annuale			
	Manganese	annuale			
	Mercurio	annuale			
	Nichel	annuale			
	Piombo	annuale			
	Rame	annuale			
	Selenio	annuale			
	Stagno	annuale			
	Zinco	annuale			
	Cianuri totali	annuale			
	Cloro attivo libero	annuale			
	Solfuri	annuale			
	Solfiti	annuale			
	Solfati	annuale			
	Cloruri	annuale			
	Fluoruri	annuale			
	Fosforo totale	annuale			
	Azoto totale	annuale			
	Azoto ammoniacale (come NH4)	annuale			
	Azoto nitroso (come N)	annuale			
	Azoto nitrico (come N)	annuale			
	Grassi e olii animali/vegetali	annuale			
	Idrocarburi totali	annuale			
	Fenoli	annuale			
	Aldeidi	annuale			
	Solventi organici aromatici	annuale			
	Solventi organici azotati	annuale			
	IPA	annuale			
Tensioattivi totali	annuale				
Pesticidi fosforati	annuale				
Pesticidi totali esclusi i fosforati tra cui aldrin dieldrin endrin isodrin	annuale				
Solventi clorurati	annuale				
Escherichiacoli	annuale				
Saggio di tossicità acuta	annuale				
Diossine e furani	annuale				



RA


Metodi di misura

Parametri	Metodi (*) APAT/IRSA-CNR
pH	2060
Temperatura	2100
Conducibilità	2030
Solidi sospesi totali	2090
BOD5	5120
COD	5130
Alluminio	3050
Arsenico (As) e composti	3080
Bario	3090
Boro	3110
Cadmio (Cd) e composti	3120
Cromo (Cr) e composti	3150
Cromo VI	3150
Ferro	3160
Manganese	3190
Mercurio (Hg) e composti	3200
Nichel (Ni) e composti	3220
Piombo (Pb) e composti	3230
Rame (Cu) e composti	3250
Selenio	3260
Stagno	3280
Zinco (Zn) e composti	3320
Cobalto (Co) e composti	3140
Gianuri	4070
Cloro attivo libero	4080
Solfuri	4160
Solfiti	4150
Solfati	4140
Cloruri	4090
Fluoruri	4100
Fosforo totale	4110
Azoto totale	4060
Azoto ammoniacale (come NH4)	4030
Azoto nitroso (come N)	4050
Azoto nitrico (come N)	4040
Grassi e olii animali/vegetali	5160
Idrocarburi totali	5160
Aldeidi	5010
Tensioattivi totali	Tensioattivi anionici: 5170; Tensioattivi non ionici: 5180
Pesticidi	Pesticidi clorurati: 5090; Pesticidi fosforati: 5100; Prodotti fitosanitari (pesticidi, antiparassitari): 5060
IPA	5080
Fenoli	5070
Saggio di tossicità acuta (\$)	8020

È fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il test di tossicità acuta deve essere svolto secondo quanto disposto dalla nota (5) della tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.



3.1.7 – Rumore

Il gestore dovrà condurre, con frequenza biennale o in occasione di modifiche sostanziali, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dagli Enti di Controllo ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile farà parte del reporting inviato annualmente.

In mancanza di zonazione acustica comunale, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 15/11/1997, i limiti da rispettare sono quelli stabiliti dall'art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/1991.

I metodi utilizzati per il monitoraggio ed il campionamento dei parametri ambientali significativi dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente (DM 16/03/1998, Legge n. 447/1995).

Sarà cura del tecnico competente in acustica considerare la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente, che dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- la mappatura, per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, dei ricettori presenti e valori limite desumibili.
- La caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore.
- Caratterizzazione delle immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo, in prossimità dei potenziali ricettori più vicini o maggiormente esposti. I livelli sonori presso i ricettori più vicini dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi.

Dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, e loro localizzazione finalizzata alla minimizzazione delle emissioni sonore verso l'esterno, isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, installazione al chiuso. Le condizioni operative dell'impianto dovranno comunque rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di classificazione acustica.

Nell'ambito del presente PMeC, la presentazione del rilevamento acustico sarà sviluppata secondo la seguente tabella C12.

Tabella C12 – Rumore

*Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto Sorgente (tipo di apparecchiatura) Ricettore (Ambiente esterno/abitativo)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Valori limite di immissione ex art. 2, punto 1, lettera f), L. 26/10/1995, n. 447	Norma tecnica	Frequenza	Modalità registrazione autocontrolli
			Limiti della zonizzazione acustica (DPCM 14/11/1997, DPCM 01/03/1991, Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004) ed applicazione del criterio differenziale	DM 16/03/1998; Legge n. 447/1995	Biennale	REGISTRAZIONE Rapporto di rilevamento (cartaceo ed elettronico) TRASMISSIONE reporting annuale

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro (es. DLgs 81/2008 e s.m.i.) che esulano dall'ambito di competenza del presente PMeC.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni fissate dal parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 53577/SIAR del 20/02/2017.



Handwritten signature


3.1.8 – Rifiuti

Le quantità di rifiuti autorizzate sono:

- tipologia di gestione trattamento/recupero
rifiuti pericolosi ton/anno 37.449
rifiuti non pericolosi ton/anno 24.309
- tipologia di gestione deposito/ricondizionamento preliminare
rifiuti pericolosi ton/anno 49.350
rifiuti non pericolosi ton/anno 35.340

Caratteristiche salienti delle attività di gestione di rifiuti


- Impianto di sterilizzazione per rifiuti sanitari (operazione D9). L'impianto include:
 - gruppo di essiccazione (area 5);
 - gruppo di separazione (area 7);
 - gruppo stoccaggio CSS (operazione R13) (area 8): tre silos con capacità complessiva di stoccaggio di 300 mc;
 - alimentazione impianto di gassificazione (area 9): deposito CSS– walking floor di carico.
- Gruppo di gassificazione ionizzata (operazione R1) (area 10).
- Stoccaggio di rifiuti liquidi (operazioni D14, D15, R13) (area 11/a): 9 cisterne di 30 mc ciascuna.
- Impianto di trattamento rifiuti liquidi ad evaporazione sottovuoto (operazione D9) (area 12): l'impianto di trattamento liquidi ad evaporazione sottovuoto preleverà, per il proprio trattamento, i liquidi direttamente dalle cisterne che sono posizionate all'interno del bacino di contenimento adiacente con trasporto a tubi.
- Stoccaggio a temperatura controllata per rifiuti sanitari (operazione D15) (area 15): i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in entrata saranno avviati direttamente agli impianti di sterilizzazione i quali saranno smaltiti con immediatezza e comunque entro cinque giorni, ovvero stoccaggio in area a temperatura controllata (5°) per un periodo massimo di giorni 15. Lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo saranno alloggiati in appositi cestelloni sovrapponibili con misure (cm. 220 x cm. 220 x h cm 2.20).
- Stoccaggio rifiuti solidi vari (operazioni D13, D14, D15, R12, R13) (area 16): alloggiati in appositi cestelloni sovrapponibili con misure (cm. 220 x cm. 220 x h cm 2.20); la capacità di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mc 1.125 per una superficie di mq 225; lo stoccaggio avverrà sempre in contenitori omologati e mai sfusi.
- Impianto di triturazione e recupero di rifiuti vari e plastici (operazioni R3, R4, R5, R12, R13) (area 20).
- Impianto automatico per il lavaggio – sanificazione – bonifica e l'asciugatura di contenitori (operazioni R3, R5, R13) (area 17): l'impianto di lavaggio è racchiuso in una cabina, le acque di lavaggio a fine ciclo saranno avviate all'area stoccaggio rifiuti liquidi per poi essere trattati nell'impianto di trattamento liquidi.



- Impianto di recupero argento dai rifiuti liquidi di fissaggio e lastre fotoradiografiche (operazioni (R4, R13) (area 21): cella elettrolitica recupero metalli preziosi da soluzioni.

Quadro prescrittivo

- Nel presente paragrafo si riportano i riferimenti relativi alle attività di controllo sui rifiuti in ingresso e ai rifiuti prodotti che dovranno essere effettuate nell'ambito del presente piano, fatti salvi i controlli che il gestore è comunque tenuto ad effettuare in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
- Sono fatte salve tutte le prescrizioni fissate dal parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 53577/SIAR del 20/02/2017.
- Il gestore dell'impianto adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana
- Qualora il carico di rifiuti sia respinto (non conformità del rifiuto), il gestore dell'impianto deve comunicarlo all'Autorità Competente e Provincia entro e non oltre 24 ore.
- Dovrà essere tempestivamente segnalato all'Autorità Competente qualsivoglia malfunzionamento si determini sull'impianto.
- La gestione dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna nonché evitare possibile rumori e molestie olfattive.
- I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi.
- I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06
- Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante la tipologia di rifiuto lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità nonché le norme di comportamento per la manipolazione.
- Tutte le operazioni per la corretta gestione dei rifiuti dovranno essere coordinate secondo un protocollo operativo interno di gestione dei rifiuti, predisposto conformemente alla norma UNI EN ISO 14001:2004.
- Relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto, la classificazione è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ai sensi della Parte IV Allegato D del DLgs 152/06, nonché applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Ai fini della classificazione del rifiuto, deve essere tenuta in debito conto l'eventuale presenza di inquinanti




organici persistenti (POP), i cui i limiti sono stabiliti dal regolamento (UE) 1342/2014 e Regolamento 850/2004.

- Le attività di recupero finalizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto devono garantire l'ottenimento di prodotti che soddisfano i criteri specifici previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In particolare, l'impianto dovrà soddisfare tutti i criteri (procedura di qualità, dichiarazione di conformità, criteri di analisi e di classificazione, conformità dei prodotti, ecc..) stabiliti dai Regolamenti cosiddetti end of waste, ovvero in mancanza dei Regolamenti, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui al DM 5/2/98 e s.m.i. e DM 161/02 (ex art. 184-ter, comma 2 e 3 del DLgs 152/06 e s.m.i.).
- Per i casi di gestione rifiuti per cui è autorizzata la sola attività di stoccaggio R13 o D15 (non associate ad ulteriori operazioni), può essere prevista esclusivamente la formazione di carichi di rifiuti omogenei (anche se di diversa provenienza) nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che ne vengano alterate caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche con conseguente variazione del codice CER.
- Le caratteristiche del CSS e le sue condizioni di utilizzo sono dettati dall' art 183 D.Lgs.152/06 e UNI EN 15359:2011 (Classificazione e specifiche). Il CSS essendo qualificato come un rifiuto speciale non pericoloso è assoggettato alla disciplina sul trattamento dei rifiuti di cui alla Parte quarta del DLgs 152/06 e s.m.i. Nell'ambito degli autocontrolli effettuati sul CSS ai sensi della norma tecnica UNI EN 15359, la Ditta dovrà dichiarare la classe corrispondente alla tabella sotto riportata. Qualora la specazione collochi il CSS nelle classi 4 o 5 il rifiuto sarà classificato 19.12.12; nella classe 3 (anche solo per il parametro PCI) sarà classificato come 19.12.10.

Caratteristiche di classificazione							
Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	Valori limite per classe				
			1	2	3	4	5
PCI	media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Cl	media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 3
Hg	mediana	mg/MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	80° percentile	mg/MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1,00

Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS) (da UNI EN 15359)

- Devono essere prestabilite procedure di smaltimento dei rifiuti per i periodi di fermo impianto programmato o derivante da anomalie di funzionamento sia in termini di gestione in loco che di smaltimento finale.
- Sono vietate le miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del DLgs 152/06 s.m.i.
- Fatte salve le disposizioni generali stabilite del DLgs 152/06 s.m.i., la ditta è tenuta a svolgere la propria attività, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dalle seguenti normative: DLgs 49/2014 per il trattamento RAEE; DLgs 188/2008 e s.m.i. per la gestione di batterie ed accumulatori; DM 20/09/2002 per la gestione dei CFC e HCFC; DPR 254/2003 per la gestione dei rifiuti sanitari; gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del DLgs 95/92 e lo



stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96; le condizioni di gestione delle apparecchiature contenenti PCB devono essere conformi al D. Lgs. 209/99 e successivo decreto di attuazione D.M. 11.10.2001. In ogni caso, visto quanto nella Conferenza dei Servizi del 12/04/2017 relativa al procedimento in oggetto, si rappresenta che:

- la Ditta non è autorizzata alla gestione (incluso stoccaggio) dei CER relativi ai rifiuti contenenti amianto;
- per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE nonché per i rifiuti CFC e HCFC, la Ditta è autorizzata alla sola operazione di deposito (identificata con R13) senza ulteriori operazioni e/o trattamenti dei rifiuti.

Stoccaggio dei rifiuti

Fatto salvo quanto stabilito per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, i tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti da sottoporre alle operazioni R13 e D15 non dovranno superare l'anno; nel caso di rifiuti putrescibili i tempi di stoccaggio R13 e D15 non dovranno superare la durata di 180 giorni.

I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;

I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. I recipienti fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere impiegati per gli stessi tipi di rifiuti devono essere posti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni oppure smaltiti nel rispetto della normativa vigente. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.

I contenitori devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante, devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.

I serbatoi per i rifiuti liquidi devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento; possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o bacini di contenimento, realizzati con materiale idoneo tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui.

Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguenti convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.



Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti (organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto) e nel rispetto delle relative norme tecniche (DM 05/02/98 e s.m.i. DM n. 161/2002, DLgs 152/06 e s.m.i.), nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento che vanno gestite come reflui industriali.

Il deposito dei fanghi deve essere realizzato secondo sistemi che garantiscono la salvaguardia del suolo e della falda nonché opere di protezione contro il dilavamento meteorico. Il percolato prodotto dallo stoccaggio dei fanghi deve essere opportunamente drenato e convogliato in idoneo sistema di raccolta e inviato al trattamento e/o smaltito in conformità alle disposizioni normative vigenti. Lo stoccaggio dei fanghi dovrà essere effettuato in contenitori a tenuta stagna dotati di copertura superiore; l'apertura di tali container dovrà avvenire per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, al fine di evitare emissioni odorigene moleste;

Nel caso di stoccaggio rifiuti in cumuli si specifica che: 1) Lo stoccaggio in cumuli deve essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; il basamento deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. 2) Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere limitate da un opportuno sistema di contenimento (es. cordolo perimetrale) che impedisca la fuoriuscita del rifiuto stoccato. Nel contempo le aree di stoccaggio rifiuti devono essere adeguatamente protette dalle acque di piazzale esterne. 3) Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento che vanno gestite come reflui industriali. 4) La gestione dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna nonché evitare possibile rumori e molestie olfattive. 5) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi.

La movimentazione dei rifiuti deve essere realizzata in condizione di sicurezza per gli addetti, per la protezione dell'ambiente ed in condizioni igienico-sanitarie tali da consentire il rispetto delle normative vigenti;

Con particolare riferimento alle aree 16 e 20, devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti (R13/D15) da quelle utilizzate per il pretrattamento e trattamento; altresì, deve essere distinto il settore relativo alle operazioni di smaltimento D da quello adibito alle operazioni di recupero R.

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la caratteristica dei rifiuti, i vari settori e i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e dei piazzali, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;

La gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda in regime di "deposito temporaneo", deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera m del d.lgs. 152/06;



Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente parere si fa riferimento a quanto stabilito nella Parte Quarta del DLgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., nonché nel parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 53577/SIAR del 20/02/2017.

Si riportano di seguito le tabelle indicante le informazioni da acquisire e monitorare.

Tab. C13 - Rifiuti in ingresso

Descrizione	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
Segnalazioni positive al rilevatore di radioattività	Ogni carico	Informatizzato	trimestrale
Analisi visiva	Ogni carico	Informatizzato eventuali anomalie	-
per ciascun CER in ingresso (ovvero prodotti dall'impianto e destinati ad altra operazione R/D interna all'impianto stesso): acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico (scheda tecnica) e analisi chimica (*) per le determinazioni previste dal Titolo III-bis alla parte quarta del DLgs 152/06 e s.m.i. e/o previste dalla specifica Norma tecnica (riferimento: Tabella C 16) - per i CER avente "voce a specchio": analisi chimica (*) per la verifica delle caratteristiche di pericolosità ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del DLgs 152/06 e s.m.i. - per i CER pericolosi assoluti: scheda tecnica integrata con analisi chimica (*), per stabilire le proprietà di pericolo ai fini della corretta gestione del rifiuto	Per ciascun produttore e ciclo produttivo relativo allo specifico lotto, ad eccezione dei rifiuti che provengono continuatamene da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale.	Informatizzato Rapporto di prova	trimestrale
Controllo documentazione (**)	Ogni carico	Informatizzato Cartacea	-
Quantità rifiuti conferiti (ton/mese), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione	Mensile	Informatizzato	trimestrale
Quantità rifiuti conferiti (ton/anno), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione	Annuale	Informatizzato	annuale

(*) La certificazione analitica di verifica dei rifiuti in ingresso è fornita dal produttore, ovvero, è effettuata da laboratori terzi per conto del gestore. Nel caso in cui manchi l'analisi chimica da parte del produttore è possibile accettare lo scarico come "carico di prova"; in tal caso il rifiuto è scaricato in zona a parte (serbatoio, area di stoccaggio pavimentata) e non viene trattato fino a quando non si sia in possesso di analisi chimica effettuata da laboratorio esterno per le determinazioni previste in tabella 1h. I tempi per l'ottenimento delle analisi sono quelli tecnici per l'elaborazione del rapporto di prova. Per i rifiuti destinati a incenerimento (recupero energetico R1) la procedura di accettazione dei rifiuti deve essere



integrata con l'attuazione di tutte le misure e procedure stabilite dal Titolo III-bis alla parte quarta del DLgs 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 237-sexies, 237-septies e 237-octies.

Ad ogni scarico è prelevato un campione che sarà custodito a disposizione dell'Organo di Controllo per un periodo di almeno 1 mese.

(**) Verifica di tutti i dati di carattere amministrativo e documentale (devono essere verificate e fornite le informazioni relative al sistema informatico SISTRI di cui al DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., ovvero nelle more dell'operatività del Sistri deve essere verificata la documentazione prescritta agli articoli 190, 193 e 194 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.).

Nel caso di non conformità del rifiuto accertata sulla base di verifiche in ingresso, tali rifiuti saranno gestiti e smaltiti al fine di evitare impatti ambientali e sanitari. I carichi respinti di rifiuti dovranno essere comunicati all'Autorità di controllo.

Tab. C14 - Controllo rifiuti prodotti dall'impianto e destinati ad altra operazione di gestione R/D interna

denominazione	Codice CER	Fase del Processo	Analisi chimica (annuale per ogni CER) (semestrale per i CER destinati a recupero R1)	Smaltimento (t/anno), per operazione autorizzata D	Recupero (t/anno), per operazione autorizzata R	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	19 12 10	linea rifiuto sanitario	SEMESTRALE		R1 (t/anno)	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.10 (rifiuti prodotti dal separatore ad aria e dall'impianto elettromagnetico a correnti parassite in uscita dall'essiccatore)	19 12 12	linea rifiuto sanitario	SEMESTRALE		R1(t/anno)	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03	16 10 02	Scrubber/ Sanificazione contenitori/ linea rifiuto sanitario	ANNUALE	D9 (t/anno)		Informatizzato Rapporto di prova	annuale



Tab. C15 - Controllo rifiuti in uscita

denominazione	Codice CER	Fase del Processo	Analisi chimica (annuale per ogni CER)	Smaltimento (t/anno)	Recupero (t/anno)	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03	16 10 02	Scrubber	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	19 08 10	Evaporazione sotto vuoto	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	19 08 13	Evaporazione sotto vuoto	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	19 08 14	Evaporazione sotto vuoto	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	19 01 02	gassificazione ionizzata	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	19 01 12	gassificazione ionizzata	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	19 01 14	gassificazione ionizzata	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	19 01 18	gassificazione ionizzata	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale
rifiuti non specificati altrimenti	19 01 99	gassificazione ionizzata	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale
rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	19 12 10	linea rifiuto sanitario	Annuale		x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 (rifiuti prodotti dal separatore ad aria e dall'impianto elettromagnetico a correnti parassite in uscita dall'essiccatore)	19 12 12	linea rifiuto sanitario	Annuale		x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale



RA

soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03	16 10 02	linea rifiuto sanitario	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03	16 10 02	Sanificazione contenitori	Annuale	x		Informatizzato Rapporto di prova	annuale

Tab. C16 – Norma Tecnica analisi chimiche

Tipologia rifiuti	Finalità del controllo (Norma tecnica)
Rifiuti in ingresso (ovvero prodotti dall'impianto e destinati ad altra operazione R/D interna all'impianto stesso)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero finalizzato alla cessazione di qualifica di rifiuto) - UNI EN 15359:2011 (nel caso di rifiuti da combustibili solidi secondari CSS, in ingresso o prodotti dall'impianto) - Titolo III-bis Parte IV del DLgs 152/06 (adempimenti specifici previsti dalla normativa in materia di incenerimento dei rifiuti) - DPR 254/2003 (nel caso di rifiuti da combustibili solidi secondari CSS derivati da rifiuti sanitari sterilizzati, in ingresso o prodotto dall'impianto).
Rifiuti in uscita	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 27/09/2010 (se previsto lo smaltimento in discarica) DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero) - Titolo III-bis Parte IV del DLgs 152/06 (per i residui - scorie, ceneri - prodotti dalle operazioni di incenerimento)



Tab. C17 - Aree di stoccaggio rifiuti, gestiti in regime di D15 e R13

Codice CER	Ubicazione e regime stoccaggio (D15/R13)	Capacità di stoccaggio raggiunta (ton) (mc)	Modalità di registrazione dei controlli	Reportin g
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	SRS/D15	136T	informatizzato	annuale
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	SGI/R13	900T	informatizzato	annuale
06.01.01*acido solforico e acido solforoso 06.01.02* acido cloridrico 06.01.03* acido fluoridrico 06.01.04* acido fosforico e fosforoso 06.01.05* acido nitrico e acido nitroso 06.01.06* altri acidi 06.03.11*sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 06.03.13*sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 06.03.14*sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 06.03.15*ossidi metallici contenenti metalli pesanti 06.04.03*rifiuti contenenti arsenico 06.04.05*rifiuti contenenti altri metalli pesanti 07.02.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07.02.03*solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 07.03.04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07.03.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07.03.03*solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 07.03.07*fondi e residui di reazione, alogenati 07.03.08*altri fondi e residui di reazione 08.01.11*pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08.01.19*sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 08.03.12*scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08.03.12 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 08.03.14*fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08.03.15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 08.03.16*residui di soluzioni per incisione 08.03.17 residui di soluzioni per incisione 09.01.01*soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 09.01.02*soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 09.01.03*soluzioni di sviluppo a base di solventi 09.01.04*soluzioni di fissaggio 09.01.05*soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 09.01.06*rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 12.03.01*oli isolanti e oli termovettoni, contenenti PCB 16.05.06*sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 16.05.07*sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16.05.08*sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16.05.09*sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 18.01.06*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18.01.07*sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 18.02.05*sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18.02.06*sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 07.01.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07.02.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07.03.01soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07.04.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07.05.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07.06.01*soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 08.01.19*sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08.01.20sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 09.01.01*soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 11.01.05*acidi di decappaggio 11.01.06*acidi non specificati altrimenti 11.01.07*basil di decappaggio 11.01.11*soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose 11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11pericolose 11.01.13*rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 11.03.01*rifiuti contenenti cianuro 12.01.08*emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 12.01.09*emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 12.03.01*soluzioni acquose di lavaggio 13.01.04*emulsioni clorate	SRL/D15. (stoccaggio da effettuare esclusivamente all'interno dei serbatoi)	270T	informatizzato	annuale



Handwritten signature or initials in black ink.

Codice CER	Ubicazione e regime stoccaggio (D15/R13)	Capacità di stoccaggio raggiunta (ton) (mc)	Modalità di registrazione dei controlli	Reportin g
<p>13.01.05* emulsioni non clorurate 13.04.01* oli di sentina da navigazione Interna 13.04.02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 13.04.03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione 13.05.07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 13.05.08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua 14.06.01* cloro fluorocarburi, HCFC, HFC 14.06.02* altri solventi e miscele di solventi alogenati 14.06.03* altri solventi e miscele di solventi 16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 16.01.15* liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16.05.09* sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori 16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti 16.10.01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 16.10.02* rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 16.10.04* concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 pericolose 19.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 19.11.03* rifiuti liquidi acquosi 19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi 19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 19.11.06 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 19.11.07* rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19.13.08* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 20.01.13* Solventi 20.01.25* oli e grassi commestibili 20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</p>				
<p>03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 04.02.09 rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate 12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici 15.01.02 imballaggi di plastica 15.01.03 imballaggi in legno 15.01.05 imballaggi composti 15.01.07 imballaggi di vetro 15.01.09 imballaggi in materia tessile 15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02 16.01.03 pneumatici fuori uso 16.01.19 Plastica 16.01.20 Vetro 17.02.01 Legno 17.02.02 Vetro 17.02.03 Plastica 17.04.01 rame, bronzo, ottone 17.04.02 Alluminio 17.04.03 Piombo 17.04.04 Zinco 17.04.05 ferro e acciaio 17.04.06 Stagno 17.04.07 metalli misti 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 18.01.04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 19.12.01 carta e cartone 19.12.02 metalli ferrosi 19.12.03 metalli non ferrosi 19.12.04 plastica e gomma 19.12.05 Vetro 19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 19.12.08 Prodotti tessili 19.12.10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 20.01.01 carta e cartone 20.01.10 Abbigliamento 20.01.11 Prodotti tessili 20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20.01.39 Plastica 20.03.02 rifiuti dei mercati</p>	SRT/R13	70T	informatizzato	annuale

Codice CER	Ubicazione e regime stoccaggio (D15/R13)	Capacità di stoccaggio raggiunta (ton) (mc)	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
20.03.07 rifiuti ingombranti				
08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 09.01.07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 09.01.08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento 09.01.10 macchine fotografiche monouso senza batterie 09.01.11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 09.01.12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 16.02.09* trasformatori e condensatori contenenti PCB 16.02.10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 16.06.01* batterie al piombo 16.06.02* batterie al nichel-cadmio 16.02.03* batterie contenenti mercurio 16.06.04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 16.06.05 altre batterie e accumulatori 16.06.06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 16.08.02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 16.08.03* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 16.08.04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) 16.08.05 catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 18.01.01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 18.01.04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 18.01.08* medicinali citotossici e citostatici 18.01.09* medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 18.01.10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18.02.01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 18.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18.02.07 medicinali citotossici e citostatici 18.02.08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 20.01.17* Prodotti fotochimici 20.01.19* Pesticidi 20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 21.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20.01.27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20.01.28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 20.01.31* medicinali citotossici e citostatici 20.01.32* medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20.01.34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 20.01.36. apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	SRS/D15/R13	150T	informatizzato	annuale

Tab. C17 bis - Aree di stoccaggio rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo

Codice CER	Ubicazione e regime stoccaggio (Deposito temporaneo)	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 08 10 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 08 13 fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale



RA


19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	Area stoccaggio rifiuti prodotti	Informatizzato	annuale

3.1.9 – Suolo

Tabella C18 – Acque sotterranee

Istallazione di almeno 3 piezometri di cui 2 a valle e 1 a monte dell'impianto secondo il deflusso idrico sotterraneo, previo studio della piezometria locale.

Piezometro	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione	Reporting
Almeno 3 di cui 2 a valle e 1 a monte idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> - ossigeno disciolto, temperatura, conducibilità - Rif. Tab.2 allegato 5- parte IV D.lgs.512/2006 parametri dal n. 1 al n. 23 - livello piezometrico falda - Solventi aromatici - IPA - Solventi organici clorurati cancerogeni e non - Composti Organici Alogenati cancerogeni - Fenoli e clorofenoli - ammine aromatiche - Idrocarburi totali (espressi come n-esano) 		Annuale	Informatizzato Rapporto di prova	Annuale



3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo del processo impianto di gassificazione

Ai fini del controllo di processo il gestore dovrà provvedere al controllo in continuo, per garantire il buon funzionamento del processo nelle fasi successive di combustione e trattamento delle emissioni.

Fase del processo	Parametro	Unità di misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
Caricamento dell'impianto	Pesatura rifiuto	Kg	Ogni carico	Informatizzato	Annuale
	Potere calorifico rifiuto immesso	MJ/kg	Come da tabella C., rifiuti in ingresso	Informatizzato	Annuale
	Blocco alimentazione rifiuti	N° blocchi	continuo	Informatizzato	Annuale
Gassificazione	Temperatura reattore	°C	continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie
	Pressione reattore	Pa	continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie
	% O ₂ nel reattore	%V	continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie
	Temperatura syngas	°C	continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie
Fumi	Dosaggio reagenti Controllo fumi	% -kg/h	Continuo	Informatizzato	Annuale
Combustione	Temperatura camera di combustione	°C	Continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie
	Tempo di residenza		Continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie
	Portata aria primaria	Nm ³ /h	Continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie Annuale
	Portata aria secondaria	Nm ³ /h	Continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie Annuale
Recupero energetico	Produzione energia elettrica	Kwh	Continuo	Informatizzato	Annuale
	Portata acqua calda	l/s	Continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie
	Temperatura acqua calda	°C	Continuo	Informatizzato	Annuale se anomalie



3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C19 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

Fase di processo	Sezione/apparecchiatura	Parametri	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
STERILIZZAZIONE		bioindicatori	ogni ciclo	Analitico	•Cartaceo/Informatico SE ANOMALIE
		temperatura	continuo	PLC a bordo macchina	
		pressione	continuo	PLC a bordo macchina	
ESSICCATORE		umidità	continuo	PLC a bordo macchina	•Cartaceo/informatico SE ANOMALIE
EVAPORATORE SOTTO VUOTO	Camera di evaporazione	temperatura	continuo	PLC a bordo macchina	•Cartaceo/informatico SE ANOMALIE
		Dosaggio reagenti pretrattamento	kg/mc (alla variazione ciclo)	calcolo	
		Pressione/vuoto	continuo	PLC a bordo macchina	

Tabella C20 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
TRITURATORE	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale
ASPIRAZIONE	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale
ESSICCATORE	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale
SCRUBBER	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale
SEPARATORE METALLI	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale
IMPIANTO GASSIFICAZIONE IONIZZATA	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale
TURBOGENERATORE	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale



EVAPORATORE SOTTO VUOTO	*	*	•Cartaceo/informatico •Trasmissione Relazione annuale

*COME DA SCHEDA DI MANUTENZIONE DEL COSTRUTTORE

Tabella C21 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

Tipoologia	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9)	Controllo visivo	giornaliero	Cartaceo/informatico se anomalie
	verifica emissioni fuggitive	semestrale	
Bacini di contenimento (C1)	Controllo visivo	Giornaliero	
Settore di stoccaggio esterno dei rifiuti	Controllo visivo del livello e dell'integrità dei contenitori	Mensile	
Settore di stoccaggio interno dei rifiuti	Controllo visivo dello stato del pavimento impermeabile e dei sistemi di confinamento	Mensile	

3.2.2 - Indicatori di prestazione

Tabella C22 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (es: CO emessa dalla combustione) ed indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione
Ec	Kw/T	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA/RIFIUTI TRATTATI	semestrale	•Cartaceo/informatico
Ep	Kw/T	PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA/RIFIUTI TRATTATI	semestrale	•Cartaceo/informatico
Rp	-	RIFIUTI PRODOTTI /RIFIUTI TRATTATI	semestrale	•Cartaceo/informatico
Ir	L/T	CONSUMO RISORSE	semestrale	•Cartaceo/informatico



PA

		IDRICHE DI RETE/RIFIUTI TRATTATI		
--	--	--	--	--

4 – RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

SOGGETTI	Società / Ente di appartenenza
Gestore dell'impianto	Progetto Ecologia srl Referente: Albano Alessandro
Autorità competente	Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Ente di controllo	Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio – ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Crotone

Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di eventuali società terze.

Attività a carico dell'Ente di Controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'Ente di Controllo, svolge le seguenti attività.

Tipologia di intervento	Frequenza	Matrice ambientale interessata
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte
Visita di controllo in Esercizio	Secondo la programmazione stabilita dal Piano di Ispezione e comunque almeno con cadenza triennale	Tutte
Campionamenti e Analisi	A discrezione dell'Ente di controllo delle attività e/o in base ad eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'attività condotta nel sito	Aria
		Rifiuti
		Acque

COSTO DEL PIANO

I costi di tutte le attività di A.R.P.A.Cal. relative al presente piano di monitoraggio e controllo (sopralluoghi, campionamenti, analisi, ecc.) sono a carico della Ditta e saranno definiti e comunicati alla ditta secondo i criteri della normativa vigente.

5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo

Sistema di monitoraggio in continuo	Metodo calibrazione (frequenza)	Sistema alternativo o in caso di guasti	Metodo calibrazione sistema alternativo (frequenza)	Metodo per I.A.R. (frequenza)	Modalità di elaborazione dati	Modalità e frequenza di registrazione trasmissione dati

NOTA

La tabella E2 va riempita per ogni strumento di rilevamento in continuo per il monitoraggio delle emissioni in acqua o aria e per gli altri strumenti di controllo in continuo per i quali sia prevista una fase di calibrazione.

Alla riga Sistema di monitoraggio in continuo, indicare parametro, principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Sistema alternativo in caso di guasti, indicare principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Metodo utilizzato per lo I.A.R., indicare il metodo utilizzato e il riferimento temporale della durata della misura. L'Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.) si ricava per confronto tra i dati del sistema in continuo e i dati ricavati con sistemi alternativi nella stessa postazione di misura e contemporaneamente.



6 - COMUNICAZIONI E REPORT ANNUALE

Devono essere notificati alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente ed all'A.R.P.A. Cal Dipartimento di Catanzaro eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente, riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo.

Il Gestore è tenuto a fornire alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, all'ARPA – Dipartimento di CROTONE e al Comune di CIRÒ MARINA, un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.

La relazione annuale di funzionamento e sorveglianza dell'impianto, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, ad ARPA di CROTONE e al Comune di CIRÒ MARINA, annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) in formato elettronico/cartaceo, e deve riportare informazioni e resoconti delle attività inserite nel Piano di Monitoraggio (report) riguardante tutte le componenti e tutti gli autocontrolli previsti, il riassunto delle eventuali modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla configurazione dell'anno precedente, il commento ai dati presentati evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD, la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute. La presentazione dei dati dell'autocontrollo contenuti nella relazione annuale dovrà rispettare la struttura generale del Piano di Monitoraggio e Controllo.

La relazione annuale dovrà contenere informazioni specifiche relative a:
risultati del Piano di Monitoraggio secondo format dello stesso Piano
emissioni eccezionali (accidentali o anomale), di cui è stata comunque fatta immediata comunicazione

un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
un commento ai dati presentati, evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo; una descrizione degli aspetti relativi all'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili individuate dall'azienda, valutando la rispondenza delle stesse con quelle migliori applicabili dalla normativa vigente.

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. rifiuti trattati, acque sotterranee, emissioni in atmosfera).

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere raccolti e conservati in azienda sempre disponibili per la verifica da parte di ARPA, per almeno 5 anni dalla data di emissione.

